

CIII.

TORNATA DEL 26 MARZO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge* — Si procede alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Istituzione del Credito agrario per la Sicilia » (N. 221) — Avviene uno scambio di osservazioni sugli articoli 6 e 12 tra il relatore, senatore Di Camporeale, ed il ministro del tesoro; i due articoli, e tutti gli altri che compongono il disegno di legge, sono senz'altro approvati, e il progetto è rinviato alla votazione a scrutinio segreto, che subito ha luogo — *Presentazione di disegni di legge* — *Chiusura e risultato di votazione* — Il Senato, udite le avvertenze del Presidente in ordine a' suoi lavori, è convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri del tesoro e di grazia, giustizia e dei culti.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario, Fabrizi, di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

L'onorevole ministro della marina, Roma: *Relazione sulle condizioni della marina mercantile nazionale al 31 dicembre 1904.*

L'onorevole senatore professore Augusto Pierantoni, Roma:

1° *La Commissione internazionale d'inchiesta e l'incidente di Hull;*

2° *L'Impero Britannico e la Repubblica del Transvaal;*

3° *L'Estremo Oriente e la guerra Russo-Giapponese.*

Il Presidente della Regia Scuola Navale Superiore di Genova: *Annuario di quella Regia Scuola Navale per l'anno scolastico 1905-1906.*

Il signor Emilio M. Pagliano di Roma: *Ricettazione di cose rubate all'estero.*

Il Rettore della Regia Università di Torino: *Annuario di quella Regia Università per l'anno 1905-1906.*

Il signor Guido Ruberti, Roma: *Le Fiaccole.* Rime.

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Libro Genealogico (« Stud Book ») dei cavalli di puro sangue importati o nati in Italia (Vol. VII, 1905).*

Presentazione di progetti di legge.

LUZZATTI, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati:

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e culti per l'esercizio finanziario 1905-1906;

Modificazioni alla tabella A annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore della provincia della Basilicata.

Per quest'ultimo disegno di legge pregherei il Senato di voler deliberare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione dei disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1905-906, del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Modificazioni alla tabella A annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore della provincia di Basilicata.

Di essi, il primo sarà rinviato alla Commissione permanente di finanze, ed il secondo sarà trasmesso agli Uffici.

Per il secondo progetto di legge sulla Basilicata il ministro chiede l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Istituzione del Credito agrario per la Sicilia »
(N. 221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Istituzione del Credito agrario per la Sicilia ».

Come il Senato ricorda, la discussione generale fu chiusa nella seduta di sabato.

Ora passiamo alla discussione degli articoli che rileggo.

TITOLO I.

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CREDITO AGRARIO IN SICILIA.

Art. 1.

È istituita presso il Banco di Sicilia una Sezione per l'esercizio del credito agrario, col titolo « Credito agrario del Banco di Sicilia ».

I fondi occorrenti per tale Sezione sono costituiti:

a) da un fondo iniziale di L. 3,000,000 fornito dal Banco di Sicilia;

b) da una anticipazione in conto corrente fruttifero data dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane in Palermo, sino alla somma di lire 2,000,000 e, in ogni caso, non eccedenti i due decimi dei depositi a risparmio della Cassa;

c) da tre decimi dei depositi della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, di cui nell'articolo 4.

(Approvato).

Art. 2.

Il Banco di Sicilia è autorizzato a prelevare il fondo iniziale di L. 3,000,000 a titolo d'impiego dall'ammontare della massa di rispetto disponibile. Nel fondo predetto sono comprese le somme tuttora impiegate nelle operazioni di credito agrario compiute dal Banco di Sicilia, in virtù della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª).

Rimane ferma, ad ogni effetto, la disposizione del capoverso dell'articolo 50 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, numero 373, anche per la porzione della massa di rispetto del Banco assegnata al detto scopo.

(Approvato).

Art. 3.

La durata della anticipazione in conto corrente della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele in Palermo, le condizioni e le norme per il servizio di essa saranno stabilite con apposita convenzione fra i due Istituti.

Sulla anticipazione il Banco di Sicilia corrisponderà alla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele l'interesse nella misura non superiore a quella che attualmente la Cassa serve sui depositi a risparmio, oltre il rimborso della imposta di ricchezza mobile.

(Approvato).

Art. 4.

Il Banco di Sicilia è autorizzato ad assumere il servizio di Cassa di risparmio nelle provincie siciliane. Le operazioni della Cassa di ri-

risparmio sono regolate dalla presente legge e dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª).
(Approvato).

Art. 5.

La gestione della Cassa di risparmio è separata da quella del Banco. Sino a quando la Cassa di risparmio non avrà formato con gli utili annuali un patrimonio proprio nella misura di un decimo almeno dei depositi, il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni di essa di fronte ai terzi.

(Approvato)

Art. 6.

Il Banco di Sicilia potrà impiegare il fondo iniziale, l'anticipazione in conto corrente della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo e non oltre i tre decimi dei depositi della sua Cassa di risparmio in operazioni di credito agrario con Società cooperative agricole di produzione e lavoro, Monti frumentari, Casse agrarie, Consorzi ed associazioni agrarie, Società per il commercio dei derivati agrumari legalmente costituiti e Cantine sociali cooperative, designati a tale uopo dall'amministrazione del Banco, i quali risiedano ed operino nelle provincie dell'isola.

Il Banco, in seguito ad autorizzazione speciale del Governo, potrà fare operazioni dirette di credito agrario in quelle località nelle quali non esistano o non possano assumere tali operazioni gl'Istituti predetti.

Tale facoltà è pure estesa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

Le altre attività della Cassa di risparmio del Banco saranno impiegate:

a) per non oltre due decimi in un conto corrente fruttifero col Banco;

b) per il rimanente in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Le somme depositate nel conto corrente col Banco non sono comprese nel limite massimo di 15 milione di lire, di cui all'articolo 38 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, numero 373.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Nel secondo comma di quest'articolo che dice: « Il Banco, in seguito ad autorizzazione speciale del Governo, potrà fare operazioni dirette di credito agrario in quelle località nelle quali non esistono o non possono assumere tali operazioni gl'Istituti predetti », sarebbe bene chiarire che con le parole « in seguito ad autorizzazione speciale del Governo », non si deve intendere che sia necessaria una autorizzazione volta per volta per ogni singola operazione. L'Ufficio centrale anzi raccomanda al Governo che lasci ampia facoltà al Banco di valersi di questa disposizione della legge, laddove le circostanze facciano sì che il Credito agrario non possa essere utilmente esercitato che con questo mezzo; il regolamento dovrà dare, cioè, una norma generale e lasciare la maggiore libertà di azione al Banco.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. A tenore delle leggi in vigore il Banco fa già operazioni di credito agrario, le quali mi pare che ammonino a più di un milione. Ora ho già dichiarato al direttore generale del Banco di Sicilia che non intendo che queste operazioni si liquidino, e che il Banco deve, con tutta prudenza e cautela, continuare la sua azione diretta come gliene dà facoltà questo disegno di legge. L'applicazione di questa legge avverrà, come il relatore dell'Ufficio centrale dichiara, cioè, non dovrà esservi autorizzazione di volta in volta, ma un'autorizzazione fatta secondo norme e criteri generali.

DI CAMPOREALE, *relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro di aver chiarito questo punto; ma gli faccio osservare che sta di fatto che gli enti locali, i quali dovrebbero essere intermediari abituali per l'esercizio del credito agrario, non solo mancano ora in Sicilia, ma con tutta probabilità continueranno a mancare per un pezzo. Quindi l'Ufficio centrale ha accolto con singolare favore la disposizione contenuta in quest'art. 6, perchè altrimenti sarebbe avvenuto ciò che è

avvenuto al Banco di Napoli dove le operazioni di credito agrario non hanno potuto prendere quello sviluppo che sarebbe stato desiderabile. L'Ufficio centrale dice nella sua relazione che per fare queste operazioni dirette di credito agrario, « potrà il Banco di Sicilia servirsi delle sue già numerose succursali ed agenzie e crearne altre ove occorra, e gli sarà anche più facile accreditare in quasi ogni comune dell'isola qualche suo antico o nuovo corrispondente che abbia o meriti la sua fiducia; dal quale, se occorre, potrà richiedersi apposita cauzione, e che il più delle volte potrà, e con vantaggio, far le veci dell'ente intermediario, mancante o non meritevole di fiducia ».

Io spero che il ministro, così coniato ed autorevole fautore del Credito agrario, e che sa meglio di ogni altro quanto di esso vi sia bisogno, non potrà non essere favorevole ad accogliere il suggerimento dell'Ufficio centrale. Dobbiamo non perdere di vista il fine di questa legge, che è quello di mettere i benefici del Credito agrario alla portata degli agricoltori che ne hanno bisogno. È proprio il caso di dire; o così o niente, perchè è a ritenersi che le condizioni speciali non permetteranno per vario tempo ancora, che il Credito agrario possa prendere il desiderato sviluppo se il Banco non potrà valersi della provvida disposizione contenuta nell'articolo che stiamo discutendo e che per noi costituisce il perno della legge.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Io sono meno diffidente dell'onorevole relatore intorno alla probabilità di costituire quest'ordine intermedio di credito che considero quale presidio per il Banco di Sicilia e anche come una grande cautela. Ma sono pure d'accordo con lui che dove manchi l'organo intermedio, poiché bisogna fare e fare, opererà direttamente il Banco. E questo concetto curerò che nel regolamento sia svolto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti quest'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO II.

COSTITUZIONE DEGLI ENTI INTERMEDIARI DEI MONTI FRUMENTARI.

Art. 7.

Nei comuni nei quali sia riconosciuta la necessità della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio, di quello esistente, la dotazione potrà esserne formata o integrata mediante concessione del grano che il Demanio dello Stato riceve annualmente, titolo di prestazione perpetua.

La concessione del grano del Monte non potrà essere fatta per un periodo di tempo maggiore di dieci anni.

Qualora questi mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facoltà, in seguito a parere favorevole del Consiglio comunale, di assegnare, per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo, parte del quarto della rendita inscritta corrispondente ai beni delle Corporazioni religiose soppresse, di cui nell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

La Giunta provinciale amministrativa stabilirà la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non è rimborsabile.

(Approvato).

Art. 8.

In mancanza di mezzi di cui nell'articolo precedente per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i comuni, il Demanio dello Stato e i privati potranno concedere gratuitamente, per un periodo non maggiore di dieci anni, una estensione di terreno che sia reputata sufficiente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, ha facoltà di imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura che saranno stabilite nel regolamento.

Durante il termine della gratuita concessione che potrà esser fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dalla imposta e dalla sovraimposta fondiaria. L'im-

posta fondiaria pei terreni esenti andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta.

(Approvato).

Art. 9.

Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente è convertita in denaro.

In attesa del collocamento nelle operazioni indicate all'articolo 11 della parte in denaro del patrimonio del Monte, essa deve essere versata nella Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 10.

I Monti frumentari che abbiano sospeso le operazioni o che, sentiti i rispettivi Consigli comunali, si ritengano venuti meno ai fini dell'istituzione, possono essere trasformati, sentita la Giunta provinciale amministrativa, in Casse agrarie a favore degli agricoltori del comune.

Qualora la deliberazione del Consiglio comunale non sia favorevole, il decreto Reale concernente la trasformazione del Monte dovrà essere emesso, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 11.

I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

1° prestiti in grano, precipuamente a scopo di semina, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;

2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, curative o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potrà pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati.

I prestiti non possono essere superiori a L. 500 ciascuna e per ciascun sovvenuto, né avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori.

(Approvato).

Art. 12.

I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di un presidente e di due commissari.

Il presidente della Commissione è nominato dal prefetto; gli altri due membri sono nominati uno da venti maggiori contribuenti del comune per imposta fondiaria, ed uno dal Consiglio comunale.

Il presidente e i membri delle Commissioni durano in ufficio due anni. Questi ultimi non potranno essere rieletti per il biennio successivo.

Qualora la convocazione dei maggiori contribuenti rimanga deserta per due volte, provvederà alla nomina anche dell'altro il Consiglio comunale.

Non possono essere membri della Commissione il sindaco e gli assessori del comune.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. A proposito di questo articolo v'è da prevedere che in Sicilia nascerà qualche inconveniente per effetto della difettosa circoscrizione territoriale. Avviene sovente che il territorio attorno ad un Comune non faccia parte del Comune stesso, ma di un Comune molto distante. Prendiamo ad esempio il caso del comune di Monreale, il cui territorio si estende fino in fondo alla provincia di Girgenti, giungendo quasi fino a Sciacca. Evidentemente i maggiori contribuenti che saranno chiamati a votare nelle elezioni del Monte frumentario per il comune di Monreale, possono non avere nulla a che fare con quel Comune nel quale non risiedono, dove non hanno interessi o conoscenze; amministrativamente le loro terre fanno parte del territorio di Monreale, economicamente, e anche geograficamente, non hanno rapporto alcuno con esso.

Io credo che si potrebbe nel Regolamento tener conto di questo stato di fatto. È un po' difficile trovare il modo di spiegar bene la difficoltà che ho segnalato, perchè non tutti possono conoscere, come forse il ministro conosce e come la conosco io siciliano, la difettosissima circoscrizione territoriale della Sicilia, e credo non ci sia altro rimedio che trovar modo di stabilire nel Regolamento qualche tempera-

mento, che valga a far sì che possano essere chiamati a far parte di questa specie di corpo consultivo, i proprietari circostanti e quindi interessati di quel territorio dove questi Monti frumentari, sono destinati a funzionare, e non quelli che si trovano forse, a centinaia di chilometri di distanza, magari anche in un'altra provincia e che non potrebbero averci alcuna specie d'interesse.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Vedremo se si potrà interpretare la legge con questo spirito di topografia locale (*si ride*); ma, non posso impegnarmi, ora per ora, su questo argomento. Lo studieremo e ci darà anche l'onore. Di Cambrereale i suoi autorevoli consigli. Impegnarmi adesso a questa interpretazione non posso, perchè non ne vedo tutta la portata, anche per la ragione che concedendo un diritto elettorale, quelli che ne sono investiti e verrebbero a perderlo per regolamento potrebbero reclamare. È cosa insomma da esaminarsi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

Gli amministratori del Monte frumentario non possono in nessun caso, nè per interposta persona, avere mutui dal Monte.

La violazione di questa disposizione produce l'immediata decadenza dall'amministrazione del Monte e gli amministratori responsabili sono puniti con una ammenda da L. 100 a L. 1000.

L'ammenda, inflitta con decreto prefettizio, è esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del Monte.

(Approvato).

TITOLO III.

DELLE CASSE AGRARIE.

Art. 14.

Le Casse agrarie di prestito possono costituirsi mediante trasformazione di Monti frumentari o di Monti di prestito o di Opere pie di

credito, ovvero per iniziativa dei comuni, delle Opere pie, di altri Enti morali o di privati.

Le Casse agrarie, costituite con la forma di Società cooperativa in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Società cooperative.

(Approvato).

Art. 15.

Il capitale di fondazione delle Casse agrarie, quando esse non siano costituite da Società in nome collettivo, non potrà essere inferiore a L. 3000 e dovrà essere interamente versato.

Se il capitale sia costituito dal comune o da altri Enti morali, potrà esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.

Il capitale formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potrà mai essere rimborsato per intero, dovendo una parte di esso nella misura minima che sarà determinata dal regolamento rimanere a titolo di vincolo sociale.

Sul capitale, in qualsiasi modo conferito, non sono dovuti interessi agli enti fondatori o ai privati.

(Approvato).

Art. 16.

Le istituzioni derivate dalla trasformazione dei Monti frumentari o di altre Opere pie che hanno denominazione diversa e scopi analoghi, potranno trasformarsi in Casse agrarie.

Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il Credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 17.

Le Casse agrarie fanno prestiti in denaro agli agricoltori indicati nell'art. 11 e per gli scopi seguenti:

- 1° per la raccolta;
- 2° per la coltivazione;
- 3° per le sementi;
- 4° per i concimi;

5° per le materie anticrittogamiche, curative o insetticide;

6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di arnesi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

I prestiti per gli scopi indicati ai nn. 1 a 5 non possono essere superiori a lire 1000, nè avere durata maggiore di un anno.

I prestiti occorrenti per dotare i fondi di scorte vive o morte, di attrezzi rurali, di arnesi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura, possono giungere a lire duemila; quelli per l'acquisto di macchine a lire tremila. Gli uni e gli altri non possono avere durata maggiore di tre anni.

(Approvato).

Art. 18.

Gli agricoltori residenti nel comune nel quale opera la Cassa agraria, non costituita nella forma di società cooperativa in nome collettivo, per ottenere il credito da essa, dovranno iscriversi alla medesima e versare, anche in rate, un diritto di primo ingresso non superiore a lire 5.

La Cassa agraria di un comune può accettare, con le cautele speciali che saranno stabilite nello statuto, l'iscrizione di agricoltori residenti nei comuni vicini, quando in questi non sia possibile la costituzione di una Cassa agraria.

Le norme per la iscrizione degli agricoltori alla Cassa, per la cancellazione di essi, per la responsabilità solidale degli iscritti nei casi in cui sia contemplata nello statuto della Cassa, per la pubblicità delle iscrizioni, per la partecipazione degli iscritti all'amministrazione e al sindacato dell'Istituto, saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

TITOLO IV.

DEI CONSORZI AGRARI.

Art. 19.

Per godere i privilegi e le agevolazioni tributarie contemplate nella presente legge i Consorzi agrari devono costituirsi fra agricoltori

o nella forma di Società cooperativa o di associazione agraria eretta in ente morale.

Essi non possono fare le operazioni di cui ai nn. 1, 3 e 4 dell'articolo seguente, che coi soci. Il versamento delle azioni sottoscritte può anche effettuarsi con l'attribuzione ad esse delle quote di partecipazione agli utili sociali.

(Approvato).

Art. 20.

I Consorzi agrari possono proporsi l'esercizio di una o più delle operazioni e funzioni seguenti:

1° acquistare per conto proprio o di terzi, per distribuirle ai soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

2° vendere, per conto proprio o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori del luogo, aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

3° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

4° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposita tariffa approvata dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio;

5° partecipare con altre Società o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio;

6° fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gli interessi agricoli locali, con cattedre ambulanti, scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.

(Approvato).

TITOLO V.

PRIVILEGI ED AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE.

Art. 21.

Per le operazioni di credito agrario il Banco di Sicilia non potrà percepire un interesse che sia superiore di un punto a quello che corri-

sponderà sui depositi della sua Cassa di risparmio e in ogni caso non mai superiore al 4 per cento.

(Approvato).

Art. 22.

Alle operazioni di credito agrario che si compiono così dagli Istituti intermediari, come direttamente dal Banco di Sicilia, sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel titolo I e negli art. 20, 21 e 25 della legge 27 gennaio 1887, n. 4278 (serie 3^a), sull'ordinamento del Credito agrario.

Per effetto del richiamato art. 21 della legge del 1887, sono ridotte alla metà di quelle ordinarie le tasse di bollo, registro ed ipotecario per gli atti di qualunque natura, non escluse le cambiali, posti in essere per le operazioni predette o dalle stesse derivanti.

Agli Istituti mutuanti per la riscossione dei loro crediti sono applicabili le stesse norme di procedura concesse agli Istituti di Credito fondiario dalle leggi che li concernono.

(Approvato).

Art. 23.

Il privilegio stabilito al n. 5 dell'art. 1958 del Codice civile è esteso allo sommo dovute per i concimi e per le materie anticrittogamiche, curative o insetticide. Tale privilegio nell'ordine di prelazione, determinato dall'articolo 1960 del Codice civile occuperà il posto immediatamente successivo a quello dei crediti per le sementi.

Il privilegio stesso, anche con la estensione di cui sopra, compete di diritto, in forza della presente legge, agli Istituti sovventori così per i prestiti in denaro, come per quelli in natura. Nella cambiale deve specificatamente dichiararsi lo scopo per il quale il prestito è fatto, e questa dichiarazione è esente da tassa, a norma delle vigenti leggi sul bollo e sul registro.

(Approvato).

Art. 24.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio aprirà ogni anno due concorsi a premi: uno fra i Consorzi agrari o fra le Società agra-

rie che si siano costituite nella forma di Società cooperativa con un capitale iniziale interamente versato di 10,000 lire almeno; l'altro fra le Casse agrarie che si siano costituite nella forma di Società in nome collettivo a responsabilità illimitata.

Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi è stanziata nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 20,000 all'anno.

(Approvato).

Art. 25.

Gli atti costitutivi o gli statuti dei Monti frumentari e delle Casse agrarie, dei Consorzi agrari e delle Società agrarie sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro. Sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni degli statuti.

È ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da Società e dei Consorzi agrari, fermo restando per le azioni delle Società a forma cooperativa il disposto dell'art. 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.

(Approvato).

Art. 26.

Gli atti e scritti relativi alle operazioni di qualunque natura che compiono i Monti frumentari, le Casse e Società agrarie e i Consorzi agrari sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria.

Ai Monti frumentari, alle Casse e alle Società agrarie ed ai Consorzi agrari è esteso il beneficio del gratuito patrocinio.

(Approvato).

Art. 27.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile i redditi delle operazioni compiute dai Monti frumentari, dalle Casse e dalle Società agrarie e dai Consorzi agrari.

Sono pure esenti da imposta di ricchezza mobile i premi di cui all'articolo 24.

(Approvato).

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE.

Art. 28.

Le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 20 della presente legge sono applicabili anche alle operazioni di credito agrario nelle provincie meridionali del continente, nell'isola di Sardegna e nel Lazio, rispettivamente ordinate con le leggi 7 luglio 1901, n. 334, 28 luglio 1902, n. 342, e 21 dicembre 1902, n. 512.

(Approvato).

Art. 29.

Quando il debitore menoma, deteriora, distrae gli oggetti sottoposti al privilegio legale o convenzionale, incorre nel reato previsto dall'articolo 203 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 30.

Uno statuto, preparato dall'Amministrazione del Banco di Sicilia entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge e approvato con decreto Reale, promosso dai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, stabilirà le norme per l'amministrazione e la direzione della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, per la formazione e l'aumento della massa di rispetto di essa ed indicherà le modalità delle operazioni attive e passive della Cassa medesima.

(Approvato).

Art. 31.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere emanato il regolamento per la esecuzione di essa, da approvarsi con decreto Reale, promosso dai ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, sentite la Direzione generale del Banco di Sicilia e la Commissione consultiva per il credito agrario.

Il regolamento provvederà anche a stabilire le condizioni sotto l'osservanza delle quali si svolgeranno le operazioni di credito agrario del Banco; determinerà i caratteri e le garanzie degli Istituti intermedi, i modi di sorveglianza del Banco su di essi, i limiti dei fidi

del Banco agli Istituti e di questi ai loro clienti; stabilirà le norme perchè i prestiti si facciano di preferenza in strumenti e materie utili alla coltura; indicherà i limiti dell'interesse che potrà essere richiesto dagli Istituti intermedi ai loro clienti, e tutte quelle altre garanzie che valgono ad assicurare la equa distribuzione del credito.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Essendo così esaurita la discussione di questo progetto, passeremo alla votazione a scrutinio segreto.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procedo all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di progetti di legge.

SONNINO, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Concessione perpetua dell'acquedotto De Ferrari-Galliera;

Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318 e di quella della legge 10 maggio 1901, n. 176 sui provvedimenti a favore della marina mercantile;

Esenzione dalle tasse postali al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione fra gli esercenti delle solfate di Sicilia contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Modificazione dell'art. 123 del testo unico 21 febbraio 1905, n. 70 delle leggi sulle pensioni;

Modificazione al ruolo organico del personale consolare di prima categoria e creazione di due posti nuovi di consoli di seconda classe;

Proroga dei termini di cui all'art. 30 della legge 6 marzo 1904, n. 88, per le iscrizioni alla Cassa di previdenza degli impiegati comunali.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1906

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

**Avvertenza del Presidente
in ordine ai lavori del Senato.**

PRESIDENTE. Non potendosi discutere l'altro progetto di legge iscritto all'ordine del giorno, avverto che il Senato sarà convocato a domicilio. Intanto prego i signori senatori relatori di fare in modo che le relazioni siano pronte alla riapertura delle sedute del Senato dopo Pasqua, onde aver materia per le nostre discussioni.

Avverto per che si stanno preparando le relazioni su alcune leggi che presentano un carattere speciale di urgenza, e che sarà necessario di convocare il Senato per poche sedute nella settimana entrante.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Istituzione del Credito agrario per la Sicilia ».

Senatori votanti	74
Favorevoli	72
Contrari	2

Il Senato approva.

I signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 16.20).

Licenziate per la stampa il 30 marzo 1906 (ore 10).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio del Resoconti delle sedute pubbliche.